

Reg. Sent. 18/2024

n. 4/2023 R.G. Tribunale

n. 4514/2021 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**- SEZIONE PENALE -**

**RITO COLLEGALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara composto dai Magistrati:

1. Dott.ssa Marina Valente - Presidente
2. Dott. Gianluca Sarandrea - Giudice
3. Dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera - Giudice

alla pubblica udienza del 8 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

\_\_\_\_\_

**POSIZIONE GIURIDICA:**

**LIBERO - PRESENTE**

**IMPUTATA**

a) del reato p.e p. dall'art 7 D.L. 4/2019, conv. in L. n. 261/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art.3 d.l. 4/2019 (c.d. reddito di cittadinanza) rendeva all'Inps dichiarazioni false e/o, comunque, ometteva la comunicazione di informazioni dovute e, in particolare, attestava falsamente di risiedere in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ scala \_\_\_ solo con il proprio figlio \_\_\_\_\_ e ometteva di comunicare che ivi risiedevano anche i propri genitori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e che pertanto il proprio nucleo familiare ricomprendeva anche questi ultimi, entrambi titolari di reddito.

Inter €4.000,00 ometteva di comunicare che il proprio nucleo familiare era costituito, oltre che

In \_\_\_\_\_, il 7.7.2020.

b) del reato p. e p. dall'art 316 ter c.p. perché, mediante l'omissione di informazioni dovute descritte al capo a) che precede, conseguiva indebitamente il beneficio di cui all'art.3 D.L. n. 4/2019, conv. In L. n. 25/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), concesso ed erogato dall'INPS, percependo indebitamente la somma mensile di €599,00 e, pertanto, almeno nell'arco di poco meno di un anno, la somma complessiva di € 6.589,00.

In Pescara, da agosto 2020 fino al 30.6.2021.

Conclusioni delle parti

Vedasi verbale di udienza del 8 gennaio 2024

#### MOTIVAZIONE

Si procede nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine ai reati ascrittile.

All'udienza del 6 febbraio 2023 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti (Il P.M.: testi come da lista ed esame imputata; la difesa: testi come da lista ed esame imputata).

Nel corso di due udienze (ovvero in data 6.6.23 e in data 7.1 1.23) si è proceduto all'esame dei testi: \_\_\_\_\_, militare in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, padre dell'imputata, e all'acquisizione di varia documentazione.

All'udienza del 8 gennaio 2024, terminata l'istruttoria dibattimentale le parti hanno concluso come da verbale di udienza e il Collegio ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale supportano la prospettazione accusatoria.

Invero, il teste \_\_\_\_\_, militare in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di \_\_\_\_\_, ha confermato, in sede di esame, gli esiti dell'accertamento eseguito nei confronti dell'imputata, trasfusi nei capi di imputazione, precisando, altresì, di essersi portato presso l'abitazione della prevenuta, sita in via \_\_\_\_\_ non solo in occasione degli accertamenti del caso in esame, ma anche in altre occasioni, riscontrando che l'abitazione dell'imputata era composta da più piani, non comprendenti due appartamenti indipendenti, e che in essa vi abitavano la prevenuta, suo figlio e i genitori dell'imputata.

Anche il teste della difesa, \_\_\_\_\_, padre dell'imputata, a specifica domanda ha riferito che l'immobile, sito in via \_\_\_\_\_, in cui abita sia lui con sua moglie che l'imputata con suo figlio, è costituito al suo interno da piani intercomunicanti tra loro. Ha, inoltre, aggiunto, dando dimostrazione di essere un percettore di reddito, che, nel periodo in contestazione, sia lui che la moglie supportavano economicamente la figlia "le diamo noi imma mano come genitori (..) facciamo la spesa, aiuti al figlio".

Risulta per tabulas che l'immobile, sito in via \_\_\_\_\_, non è catastalmente diviso in due distinte unità abitative.

Il nucleo familiare secondo la normativa sul Reddito di cittadinanza è la famiglia anagrafica convivente.

La famiglia anagrafica, secondo il DPR 223/1989, è costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Il requisito della coabitazione, così come tutti i requisiti che deve accertare l'ufficiale d'anagrafe, è da intendersi sempre come situazione di fatto, dovendo l'anagrafe sempre tendere alla registrazione fedele della realtà. Da questo punto di vista molto utili restano le indicazioni di ISTAT nella Guida alla vigilanza anagrafica del 2010, in cui si legge che "quando si tratta di un fabbricato costituito al suo interno da piani intercomunicanti tra loro, allora si è in presenza di un'unica abitazione e i soggetti che vi risiedono, se uniti da vincoli previsti dalla normativa, costituiscono un'unica famiglia anagrafica. Se l'immobile è invece suddiviso in appartamenti che dispongono di servizi totalmente separati e indipendenti, nonché di autonomi accessi e non presentano la caratteristica dell'intercomunicabilità, si è in presenza di più abitazioni e i soggetti che vi abitano, anche se uniti da vincoli parentali, costituiscono più famiglie anagrafiche".

L'ignoranza - seppur sussistente - da parte dell'imputata della definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza non esclude il dolo ai sensi dell'art.5 c.p., atteso che detta ignoranza è derivata chiaramente dalla violazione di un suo dovere di informazione.

In merito, va, infatti, ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'erronea opinione dell'agente circa la necessità di fornire determinate informazioni, laddove tale dovere informativo, come nella specie, sia previsto da norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, esula dalla disciplina dell'errore su legge diversa da quella penale, di cui all'art. 47, comma 3, c.p., ed è, pertanto, irrilevante ai fini della esclusione della relativa responsabilità.

Risulta per tabulas che l'imputata ha indebitamente percepito mensilmente a titolo di reddito di cittadinanza, dal mese di agosto del 2020 al mese di giugno 2021, la somma di €.599,78 - circostanza, questa, peraltro, neanche contrastata dalla difesa.

La Suprema Corte ha più volte ribadito (ex plurimis Cass. n.7963 depositata il 27.2.2020) che ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa di euro 3.999,96, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta.

Non occorre, conseguentemente, spendere parole per ritenere che il silenzio antidoveroso tenuto dall'imputata al momento della sottoscrizione della domanda volta ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 3 del d.l. n. 4 del 2019 (reddito di cittadinanza) - di fatto poi conseguito - integri appieno le fattispecie penali contestate.

Purtuttavia, l'imputata va ritenuta responsabile del solo reato di cui all'art.316 ter c.p. atteso che il reato di cui all'art.7 d.l. 4/19 a partire dal 1 gennaio 2024, è stato abrogato con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 318 l. 29 dicembre 2022, n. 197).

Quanto alla determinazione della pena, l'imputata va condannata, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e, concesse le attenuanti generiche (al solo fine di adeguare la pena al disvalore reale del fatto), alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, così determinata: P.B., mesi sei di reclusione, ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena di cui sopra.

Ricorrono i presupposti di legge per concedere all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena.

**P.Q.M.**

Visto l'art.531 c.p.p.;

**DICHIARA**

Non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine al reato di cui all'art.7 d.l. 4/19 per sopravvenuta abolitio criminis del reato in contestazione.

Visti gli artt. 533 e ss c.p.p.

**DICHIARA**

\_\_\_\_\_ responsabile del reato di cui all'art. 316 ter c.p. e la condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Pescara li 8 gennaio 2024